

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto le opere edili nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria presso la Scuola Primaria "Ada Negri" e presso il Palazzo Comunale.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dei lavori a misura in appalto ammonta a € 10.918,82.= (I.V.A. esclusa), così come descritto all'art. 3

ART. 3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

I lavori oggetto dell'appalto possono essere sommariamente così elencati:

Scuola Primaria "Ada Negri"

- Assistenza muraria per ricerca e sistemazione perdita;
- Realizzazione nuova linea di distribuzione impianto di riscaldamento mediante demolizione pavimentazione e relativo sottofondo nei punti di alloggiamento delle nuove linee di distribuzione, scavo in sezione avente profondità cm. 30 e larghezza cm 60 circa, successivo riempimento, ripristino pavimentazione e murature nei punti di collegamento ai corpi radianti.

Palazzo Comunale

Assistenza muraria per riparazione perdita impianto di riscaldamento mediante:

- Scavo a mano e con martello demolitore per realizzazione tracce a pavimento per la posa di nuove tubazioni;
- demolizione parziale di murature in mattoni in prossimità dei nuovi innesti dei caloriferi posti all'interno dei locali e successiva muratura con mattoni e malta a lavoro finito;
- ripristino zoccolatura muro con intonaco strollato;
- rinfiacco tubazioni con impasto di sabbia e cemento alleggerito, rasatura con calcestruzzo e finitura rappezzi con asfalto bituminato
- demolizione parziale plafone in intonaco in prossimità della perdita nel sottoscala e allargamento breccia in prossimità delle tubazioni montanti; il tutto compreso materiali, mano d'opera e pulizia cantiere.

ART. 4 - GARANZIE e OBBLIGHI ASSICURATIVI

Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 123 del Regolamento di attuazione è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto

ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
4. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sommissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Obblighi assicurativi a carico dell'Impresa

Per l'esecuzione dei lavori non è richiesta alcuna polizza stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R).

L'esecutore dei lavori è tuttavia obbligato a costituire (se non già coperto) una garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.=.

ART. 5 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore:

- tutte le spese e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, compresi i diritti di segreteria;
- le tasse di registro e di bollo principali (sull'ammontare presunto dell'appalto) e complementari (sull'ammontare degli atti aggiuntivi al contratto).

ART. 6 - RESPONSABILITA' TECNICA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è l'unico responsabile della fornitura in conformità delle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme vigenti di legge.

ART. 7 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI PENALI PER IL RITARDO

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 15 (quindici) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La penale pecuniaria di cui all'art. 145 del D.Lgs 207/2010 rimane stabilita nella misura di € 10,00.= (diconsi euro dieci/00) per ogni giorno di ritardo non giustificato.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale la Ditta avrà facoltà di presentare controdeduzioni previste entro 15 giorni dalla notifica della contestazione.

L'ammontare della penale sarà ritenuta sul primo pagamento successivo alla definizione della contestazione.

ART. 8 - PAGAMENTI – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSULA RISOLUTIVA ESPRESSA

La liquidazione dei lavori verrà effettuata mediante regolare fattura emessa ad ultimazione dei lavori previa verifica finale degli stessi eseguita in contraddittorio.

In caso di sospensione totale dei lavori, su ordine della Direzione dei Lavori verrà corrisposto all'impresa un acconto pari al suo credito, qualunque sia l'ammontare di essi.

La società appaltatrice si obbliga ad osservare tutte le disposizioni normative sulla tracciabilità di flussi finanziari previsti dalla legge n. 136 del 13.08.2010.

Il contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.a., così come previsto dell'art. 3 comma 8 della legge n. 136 del 13.08.2010.

ART. 9 - MISURE DI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo l'aggiudicazione dell'appalto e prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori (P.O.S.) e Piano Sostitutivo della Sicurezza (P.S.S.). Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta all'Appaltatore, previa consegna dello stesso all'Amministrazione e alle organizzazioni che eventualmente ne debbano essere informate.

Nella determinazione dell'importo dell'appalto si è tenuto conto di tutti i costi relativi alla sicurezza relativi alle singole lavorazioni, nonché dell'impiego di attrezzature e dei D.P.I. previsti dal D.Lgs. n° 81 /2008.

ART. 10 - CONTROLLI DELL'UFFICIO COMUNALE

Il Comune provvederà alla vigilanza e al controllo dell'esatta ottemperanza di disposizioni inerenti i lavori previsti nel presente foglio di patti e condizioni, a mezzo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 11 - REVISIONE PREZZI

Non è ammessa salvo quanto disposto dall'art. 133 del D lgs. 163/2006.

ART. 12 - SUBAPPALTO

Il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e presupposti stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136 del 13.08.2010

ART. 13 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Comune può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolate a seguito di diffida formale dell'Amministrazione Comunale;
- arbitrario abbandono, da parte della ditta dei lavori previsti nel presente foglio di patti e condizioni;
- quando la ditta venisse dichiarata fallita;

- quando, senza il consenso dell'Amministrazione Comunale, avesse ceduto o trasmesso ad altri gli obblighi relativi al contratto;

Nel caso di risoluzione contrattuale per uno dei motivi sopra esposti il Comune nulla dovrà alla Ditta Appaltatrice, salvo il pagamento dei lavori effettuati.

ART. 14 - CONTROVERSIE

Le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune e la Ditta Appaltatrice quale sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno definite dalla competente autorità giudiziaria.

ART. 15 - RIFERIMENTI DI LEGGE

Per quanto non previsto nel presente foglio di patti e condizioni, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

INDICE

ART. 1	OGGETTO DELL'APPALTO	PAG. 1
ART. 2	AMMONTARE DELL'APPALTO	PAG. 1
ART. 3	DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI	PAG. 1
ART. 4	GARANZIE ED OBBLIGHI ASSICURATIVI	PAG. 1
ART. 5	SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE	PAG. 2
ART. 6	RESPONSABILITA' TECNICA DELL'APPALTATORE	PAG. 2
ART. 7	TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI PENALI PER IL RITARDO	PAG. 2
ART. 8	PAGAMENTI – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	PAG. 3
ART. 9	MISURA DI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI	PAG. 3
ART. 10	CONTROLLI DELL'UFFICIO TECNICO	PAG. 3
ART. 11	REVISIONE PREZZI	PAG. 3
ART. 12	SUBAPPALTO	PAG. 3
ART. 13	RISOLUZIONE CONTRATTUALE	PAG. 3
ART. 14	CONTROVERSIE	PAG. 4
ART. 15	RIFERIMENTI DI LEGGE	PAG. 4

